



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Roma, 30 settembre 2011, prot. 181848

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio registro delle imprese
LATINA

Via p.e.c.

e, per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: DM 37/2008 (svolgimento dell'attività di impiantistica al servizio degli edifici) -
Richiesta di parere.

Con messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2011 codesta Camera pone due quesiti:

1) nel caso dello svolgimento delle attività di cui al decreto 37/2008, con concreto avvio dell'attività presso una unità locale, presso quale camera di commercio dovrà essere presentata la SCIA (e quindi valutati i requisiti): quella della sede oppure quella dell'unità locale ?

2) atteso che l'art. 3, c. 1, del citato decreto 37 dispone che il responsabile tecnico è preposto <<con atto formale>>, è necessario ricorrere ad una scrittura privata autenticata o è sufficiente che tale nomina sia ricompresa all'interno della SCIA e nella modulistica R.I./REA (Int P) ?

A tale riguardo, si evidenzia quanto segue.

La prima questione è stata già oggetto della circolare ministeriale n. 3439/C del 27 marzo 1998, sezione 2, lettera f), dove è detto:

<<In merito alle problematiche relative all'accertamento dei requisiti, si ribadisce che il loro riconoscimento deve essere richiesto unicamente dall'impresa (titolare o legale rappresentante) che intende iniziare una delle attività disciplinate dalla legge n. 46/90, in quanto è essa stessa che necessita dell'abilitazione, avvalendosi a tal fine di un soggetto, legato da un "rapporto di immedesimazione", in possesso dei requisiti. Tale richiesta va inoltrata alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa, anche se l'attività di impiantistica venga esercitata in luogo diverso dalla sede. [...]>>.



Tali indicazioni appaiono valide ancora oggi e riferibili a tutte quelle tipologie di attività regolamentate (ad es. le attività di impiantistica di cui al decreto 37/2008, oggetto del quesito) per le quali non è prevista la preposizione di un responsabile tecnico per ogni sede o localizzazione in cui viene svolta l'attività.

Quanto sopra comporta che nei confronti della camera di commercio competente per la sede dovrà essere presentata la SCIA con la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge, il modulo S5, nel caso di società, per l'indicazione del complessivo avvio dell'attività da parte dell'impresa, e l'intercalare P per l'indicazione dei dati del preposto.

Nei confronti della camera di commercio competente per l'unità locale dovrà invece essere presentato un semplice modulo UL, con i generici dati relativi alla localizzazione.

Risulta evidente l'importanza di apporre una nota, in ciascuna delle due comunicazioni, che dia conto della presentazione dell'altro adempimento pubblicitario, in modo che le due camere di commercio coinvolte siano consapevoli dell'esistenza del procedimento correlato.

Tali indicazioni trovano puntuale riscontro nelle istruzioni per la compilazione della modulistica R.I./REA di cui alla circolare ministeriale n. 3628/C del 9 settembre 2009, capitolo "istruzioni generali", paragrafo 11.

Circa il secondo quesito posto, si esprime l'avviso che, in mancanza di ulteriori specificazioni della norma (che parla semplicemente di <<atto formale>>), siano idonee alla preposizione le modalità indicate nella citata circolare n. 3439/C, paragrafo 5, lettera c), "Modalità di nomina del responsabile tecnico".

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/DM37/DM37-AB.398